



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Servizi Sociali

REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI

**Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del C. C.)
n. 12/2012 del 23/04/2012**

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- ART. 1** PRINCIPI GENERALI
- ART 2** FINALITA' ED OBIETTIVI
- ART 3** DESTINATARI

CAPO II – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

- ART. 4** OBIETTIVI DEL SERVIZIO
- ART 5** DESTINATARI
- ART 6** OGGETTO DEL SERVIZIO
- ART 7** ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
- ART 8** PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO
- ART9** SOSPENSIONE E/O MODIFICHE DEL PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO
- ART 10** PERSONALE
- ART 11** RAPPORTI CON ALTRI SERVIZI ED A.D.I.

ART 12 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

CAPO III – SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO

ART 13 DESTINATARI

ART 14 PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO ED OBIETTIVI

ART 15 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART 16 COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

CAPO IV SERVIZIO DI TELESOCORSO – TELECONTROLLO

ART 17 DESTINATARI

ART 18 PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO ED OBIETTIVI

ART 19 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART 20 COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

CAPO V – INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

ART 21 DESTINATARI

ART 22 STATO DI BISOGNO

ART 23 PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO ED OBIETTIVI

ART 24 MINIMO VITALE

ART 25 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE

ART 26 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

ART 27 CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO

ART 28 CONTRIBUTO ECONOMICO STRORDINARIO

CAPO VI INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI ED ADULTI INSERITI IN STRUTTURA

ART 29 DESTINATARI

ART 30 PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO ED OBIETTIVI

ART 31 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART 32 DETERMINAZIONE DELL'INTERVENTO DI INTEGRAZIONE

ART 33 PARTECIPAZIONE DEI TENUTI AGLI ALIMENTI

CAPO VII RIDUZIONE DELLA RETTA PER LA SCUOLA MATERNA

ART 34 CRITERI DI ACCESSO ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PER LA SCUOLA MATERNA

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

ART 35 CONTROLLI

ART 36 ABROGAZIONI

Capo I – PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE.

Art. 1 – PRINCIPI GENERALI.

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'erogazione del sistema integrato di interventi e servizi alle persone e famiglie, organizzati dal Comune nel rispetto dei principi generali della "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" (L. 8.11.2000, n. 328).

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali sostiene i singoli e le famiglie riconoscendo il ruolo peculiare di ciascuno nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che i singoli e le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo.

Art. 2 – FINALITA' ED OBIETTIVI.

1. Il Comune contrasta gli stati di bisogno e di emarginazione determinati da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia o inadeguatezza di reddito, attraverso percorsi personalizzati che tendono, nel rispetto dell'autodeterminazione di ciascuno, al contenimento del disagio, all'acquisizione di pari opportunità tra i cittadini e al superamento della dipendenza assistenziale, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Il Comune promuove la qualità della vita dei propri cittadini in situazione di fragilità, in particolare delle persone che rischiano l'esclusione dal contesto sociale.

3. Il Comune promuove le risorse della collettività locale tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria.

Art. 3 – DESTINATARI.

1. Sono destinatari potenziali dei servizi e degli interventi di cui al presente Regolamento:

- le persone e i nuclei familiari residenti nel territorio comunale;
- profughi per i quali è stata stipulata apposita convenzione con altri enti ed autorità per la loro assistenza

2. Per nucleo familiare deve intendersi quello definito dall'art. 4 del D.P.R. n.223 del 30/05/89, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.

Capo II – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 4 OBIETTIVI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di assistenza domiciliare è un servizio unitario e globale, che ha per oggetto interventi rivolti a persone o a nuclei familiari che, in particolari condizioni legati all'età, allo stato di salute o a situazioni di disagio sociale, non sono in grado – anche temporaneamente – di far fronte alle proprie esigenze di carattere personale e domestico.
2. Il Servizio di Assistenza Domiciliare si pone come obiettivo principale quello di contrastare o, comunque, ritardare al massimo l'istituzionalizzazione e l'emarginazione delle persone anziane, degli inabili in età lavorativa e delle famiglie con minori in situazione di difficoltà, favorendone per quanto possibile, la permanenza all'interno del proprio ambiente familiare.
3. Il Servizio di Assistenza Domiciliare assicura all'assistito, attraverso l'adozione di adeguati strumenti di valutazione del bisogno, interventi che consentono, nel rispetto delle diversità, delle caratteristiche individuali e del principio di autodeterminazione di ciascuno, di conservare le abitudini quotidiane, di mantenere ma anche potenziare e valorizzare le relazioni affettive, familiari e sociali che sono indispensabili per vivere in maniera autonoma.

ART. 5 DESTINATARI

1. Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto a tutte le persone indicate all'art. 3 che sono in difficoltà a causa di una riduzione temporanea o permanente dell'autonomia personale, e, in particolare:
 - gli anziani che si trovano a rischio di compromissione dell'autosufficienza, ovvero in condizioni di dipendenza assistenziale in quanto affette da patologie croniche e/o in condizioni di disabilità temporanea o permanente;
 - le persone con situazioni di handicap, invalidità o disturbi del comportamento;
 - le persone che vivono in situazioni di grave marginalità ed isolamento sociale;
 - le famiglie con minori in situazioni di disagio sociale, il cui grado viene documentato da apposite relazioni del Servizio Tutela Minori dell'azienda Ulss n 4 che gestisce i casi per delega.
2. Non possono essere ammessi al servizio le persone totalmente non autosufficienti, prive di qualsiasi aiuto familiare e con situazioni socio-sanitarie molto gravi, in quanto la loro condizione richiede un'assistenza continuativa e specializzata che il servizio non è in grado di erogare, salvo situazioni particolari che prevedono un intervento integrato di servizi.

ART. 6 OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di Assistenza Domiciliare comprende le seguenti prestazioni:
 - cura e igiene della persona;
 - consegna del pasto a domicilio;
 - mobilitazione dell'anziano allettato;

- aiuto nella deambulazione sia all'interno che all'esterno dell'ambiente domestico;
- prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione, per le quali non è richiesto uno specifico titolo professionale, in collaborazione con i servizi sanitari, quali frizioni e massaggi antidecubito, assistenza per la corretta esecuzione delle prestazioni terapeutiche e farmacologiche, misurazione della temperatura corporea con esclusione delle prestazioni tipicamente infermieristiche;
- sostegno e stimolo psicologico nei confronti dell'assistito e del suo ambiente di vita per mantenere vive le residue forze di autosufficienza;
- lavanderia;
- trasporto in ambito comunale ed extra-comunale;
- in ambito domestico: disbrigo e riordino della casa, lavori di piccolo bucato, acquisto della spesa ed eventuale aiuto nella preparazione dei pasti, commissioni varie (pagamento bollette, acquisto farmaci, ecc.).

ART. 7 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare viene attivato di norma su richiesta dell'interessato. Lo stesso può essere attivato su segnalazione di un familiare, di un vicino, del medico di medicina generale o del reparto ospedaliero, o di altri servizi.

2. L'ammissione al Servizio prevede:

- la presentazione della domanda al Servizio Sociale del Comune su apposito modulo;
- il deposito della documentazione relativa alla situazione economica del nucleo familiare in caso di richiesta di tariffa agevolata;
- la raccolta di informazioni sulla situazione familiare, sociale e sanitaria dell'interessato;
- l'analisi del bisogno, da parte dell'assistente sociale, sotto l'aspetto del disagio e del grado di autonomia.

ART. 8 - PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO

1. Al momento dell'attivazione del servizio l'Assistente Sociale formula un Piano di assistenza individualizzato che deve essere concordato con l'interessato e/o con coloro che se ne prendono cura, anche in ragione dell'eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio.

2. Il Piano di Assistenza deve essere formulato sulla base degli effettivi bisogni e della peculiare situazione del richiedente risultanti dall'istruttoria, nonché sulla base della disponibilità delle risorse del Servizio di Assistenza Domiciliare Comunale e della rete dei servizi territoriali.

3. Il Piano di Assistenza viene poi condiviso e discusso all'interno dell'équipe di operatori addetti all'assistenza domiciliare, che lo attueranno con la supervisione dell'assistente sociale.

ART. 9 - SOSPENSIONE E/O MODIFICHE DEL PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO

1. Il Piano di assistenza è operativo a seguito della firma per accettazione da parte del

richiedente e/o dei suoi familiari. L'operatività viene sospesa in caso di ricovero temporaneo dell'assistito in strutture sanitarie o socio-sanitarie o in caso di altre assenze che devono essere obbligatoriamente comunicate dall'assistito al Servizio Sociale del Comune con congruo anticipo rispetto al momento di effettuazione del servizio.

2. Il Piano di assistenza individualizzato è aggiornabile periodicamente dall'Assistente Sociale, secondo lo stato di bisogno dell'assistito ed in rapporto alle esigenze organizzative generali del servizio. Il Piano aggiornato deve essere comunicato all'assistito e/o ai suoi familiari.

3. Gli utenti, i loro familiari o gli aventi cura sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione nelle condizioni dell'assistito che comporti la riduzione, la sospensione o la cessazione del servizio.

ART. 10 - PERSONALE

1. Il personale utilizzato per gli interventi di assistenza domiciliare deve essere in possesso della qualifica di operatore socio sanitario, o titolo equipollente, in base alla normativa regionale.

ART. 11 - RAPPORTI CON ALTRI SERVIZI E A.D.I.

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare considera la famiglia, la rete parentale allargata, il vicinato, le organizzazioni di volontariato e gli altri servizi operanti nel territorio come risorse che possono mantenere nel proprio ambiente di vita la persona che si trova in condizioni di bisogno.

2. In base alla valutazione dell'Assistente Sociale e previo consenso da parte dell'interessato e/o di un familiare di riferimento, può essere previsto l'impiego di personale volontario per lo svolgimento di semplici mansioni che non richiedano specifiche competenze in ambito assistenziale;

3. Nel caso in cui l'utente del Servizio di Assistenza Domiciliare abbia bisogno, contemporaneamente, di prestazioni assistenziali e sanitarie, verrà predisposto un piano di lavoro comune dei servizi coinvolti, nel rispetto delle specificità e delle responsabilità di ciascun Ente.

4. Il Servizio di Assistenza Domiciliare, infatti, opera con l'obiettivo di realizzare la piena integrazione programmatica ed operativa tra servizi sanitari e socio-assistenziali.

5. Allo scopo, l'assistente sociale del Comune partecipa, per i casi a lei affidati, alle riunioni distrettuali di coordinamento operativo (U.V.M.D.).

ART. 12 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO.

1. La compartecipazione al costo del servizio da parte dei beneficiari viene stabilita in funzione della capacità economica del nucleo familiare, valutata secondo i criteri prescritti dalla vigente normativa in materia di ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
2. La Giunta Comunale stabilisce annualmente la tariffa oraria massima di compartecipazione al costo del servizio e il livello di ISEE oltre il quale applicare tale tariffa. Stabilisce altresì il livello di ISEE sotto il quale il servizio viene prestato gratuitamente. Le tariffe da applicare alle situazioni di ISEE intermedie vengono determinate secondo criteri di proporzionalità diretta.
3. Per la determinazione del livello di ISEE massimo e minimo la Giunta Comunale tiene conto delle indicazioni regionali in materia di domiciliarità
4. Il Servizio sociale effettuerà annualmente la revisione della situazione economica degli utenti per i quali vengono praticate tariffe agevolate, al fine di verificare la permanenza o meno del beneficio.
5. A tal fine l'utente è autorizzato a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D. Lgs. n.109/98, ovvero l'attestazione rilasciata da soggetto autorizzato.
6. Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche dei richiedenti prestazioni sociali agevolate sono soggette a controllo secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Capo III - SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO

Art. 13 - DESTINATARI

1. Il servizio di fornitura dei pasti a domicilio è rivolto alle persone residenti o domiciliate nel territorio comunale, di tutte le età che, in particolari condizioni legate allo stato di salute, a situazioni di disagio sociale o all'età, non sono capaci – anche temporaneamente – di provvedere alla propria alimentazione o non sono in grado di farlo regolarmente e in modo adeguato.

Art. 14 – PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO ED OBIETTIVI

1. L'obiettivo principale del servizio è quello di assicurare all'assistito una corretta alimentazione e di scoraggiare l'eventuale inserimento in strutture ricettive, favorendo la sua permanenza all'interno del proprio contesto familiare e sociale.

2. Il servizio si propone, inoltre, di prevenire situazioni di emarginazione e rischio sociale e favorire il mantenimento e il recupero dell'autonomia del singolo o del nucleo familiare.

3. L'individuazione del fornitore e le modalità di consegna vengono individuate con specifici provvedimenti amministrativi.

Art. 15 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Per la fornitura dei pasti a domicilio il servizio si avvale dell'Assistente Sociale che si occupa di:

- accogliere la domanda;
- valutare lo stato di bisogno, raccogliendo le informazioni sulla situazione familiare, sociale e sanitaria e l'opportunità dell'intervento;
- concordare con l'interessato e/o gli aventi cura il piano assistenziale personalizzato specificando gli obiettivi, la tipologia e la durata delle prestazioni;
- coordinare e verificare gli interventi in relazione agli obiettivi stabiliti.

Art. 16 – COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

1. Il costo del servizio è totalmente a carico degli utenti dei pasti forniti a domicilio.

2. L'esenzione parziale o totale dalla compartecipazione al costo viene applicata ai fruitori del servizio su specifica valutazione dell'Assistente Sociale in base ai parametri di cui all'art 12 del presente Regolamento Comunale.

Capo IV – SERVIZIO DI TELESOCORSO – TELECONTROLLO

Art. 17 – DESTINATARI

1. Il servizio di telecontrollo - telesoccorso è rivolto alle persone anziane o disabili, ultrasessantenni, che trascorrono da soli tutta o parte della giornata.
2. Il servizio può essere richiesto anche in favore di persone che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, purché si trovino in situazione di rischio sociale o sanitario debitamente certificato dal medico di medicina generale.

Art. 18 – PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO ED OBIETTIVI.

1. Il servizio di telecontrollo - telesoccorso, tramite una sistema telefonico, consente alle persone anziane o disabili il tempestivo contatto con la centrale operativa che attiva immediatamente interventi di soccorso.
2. L'obiettivo principale è quello di consentire alle persone a rischio socio-sanitario di permanere il più a lungo possibile al proprio domicilio, scoraggiando l'eventuale inserimento in strutture di ricovero per anziani.

Art. 19 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di telecontrollo – telesoccorso viene attivato su domanda dell'interessato o di un suo familiare presso l'Ufficio Servizi Sociali che inoltra la richiesta al gestore del servizio.

Art. 20 – COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO.

1. Il costo a carico degli utenti del servizio di telecontrollo – telesoccorso viene stabilito annualmente con deliberazione di Giunta Comunale, ferma restando la tariffa giornaliera massima stabilita annualmente dalla Regione Veneto.
2. Per poter beneficiare della tariffa giornaliera agevolata è necessario presentare l'ISEE del beneficiario del servizio entro sei mesi dall'attivazione del servizio; nell'ipotesi di mancata presentazione dell'ISEE si applica la tariffa giornaliera massima, fatta salva la possibilità di presentarlo successivamente.

Capo V – INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 21 – DESTINATARI

1. Gli interventi di sostegno economico possono essere richiesti dai soggetti indicati nell'art 3 che si trovano in stato di bisogno.

Art. 22 STATO DI BISOGNO

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) situazione economica familiare inferiore al minimo vitale o alimentare, in mancanza di altre persone tenute a provvedere, o che di fatto non provvedono, ad integrare tale situazione;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria;
- c) esistenza di circostanze, anche fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a. e b., a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria;
- d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali.

Art. 23 – PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO ED OBIETTIVI

1. La concessione di agevolazioni, benefici economici e servizi deve tendere al superamento delle situazioni di disagio socio-economico che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione, all'interno di progetti sociali di sostegno che prevedono l'attivazione di risorse personali, famigliari, sociali, istituzionali ed informali presenti.

2. Il sostegno economico è da considerarsi come strumento per la modifica ed il superamento delle difficoltà temporanee e mira al raggiungimento dell'autonomia della persona e del nucleo familiare ed all'integrazione sociale. Tale strumento si colloca all'interno di un percorso di responsabilizzazione della famiglia e del singolo individuo. Per tali ragioni tutti i provvedimenti di natura economica devono essere adeguatamente motivati.

3. Gli interventi di sostegno economico possono essere diretti, ossia consistere nell'erogazione di un contributo monetario, o indiretti, cioè consistere nell'acquisto di generi di prima necessità.

4. Qualora il Responsabile di Settore, o un suo delegato, ne ravvisi l'opportunità, potrà disporre che il contributo sia riscosso dall'Assistente Sociale, che provvederà ad utilizzarlo per le esigenze del richiedente.

5. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i contributi disciplinati dalla normativa regionale e statale.

6. Prima di avviare il procedimento inerente alla richiesta di intervento economico, l'Assistente Sociale verifica che lo stesso non sia di competenza di altri enti.

7. Nel caso in cui si accerti la sussistenza del diritto della persona o del suo nucleo familiare a richiedere il contributo nei confronti di altri Enti, il Servizio Sociale comunale fornisce tutte le indicazioni e la collaborazione necessarie per accedere a tali contributi.

Art. 24. MINIMO VITALE

1. Per “minimo vitale” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l’individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere.

Art. 25 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE.

1. Per la determinazione del minimo vitale, viene assunto quale parametro di base la pensione minima Inps/VO al 1° gennaio dell’anno di riferimento che viene commisurato sulla base della composizione del nucleo familiare applicando i coefficienti di seguito indicati:

- persona sola: 120%;
- persona sola con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% risultante da certificazione rilasciata dalle autorità competenti: 150%;
- nucleo familiare con 1° componente adulto: 100%;
- nucleo familiare con 2° componente adulto: 70%;
- nucleo familiare con 3° componente: 30%;
- nucleo familiare con 4° componente, ed oltre: 20%

2. All’inizio di ogni anno la Giunta Comunale con apposito provvedimento, sulla base della pensione minima INPS, approva la tabella degli importi relativi alla determinazione del minimo vitale.

Art. 26 – INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO.

1. Gli interventi di sostegno economico si distinguono in ordinari e straordinari.

2. Vengono definiti contributi economici ordinari gli interventi di sostegno economico erogati a singoli o a nuclei familiari con reddito inferiore al minimo vitale, di cui all’art. 24, e che necessitano dell’erogazione di somme di denaro per un periodo variabile da uno a sei mesi per far fronte a continuative situazioni di bisogno economico previa valutazione dell’Assistente Sociale.

3. Vengono definiti contributi economici straordinari gli aiuti economici “una tantum” rivolti a singoli o a nuclei familiari con reddito inferiore al minimo vitale, di cui all’art. 24, che si trovano a dover fronteggiare un’improvvisa e/o straordinaria situazione di disagio sociale e/o economico. Tale contributo può essere erogato al singolo o al nucleo familiare per un massimo di due volte nel corso dell’anno.

4. Per entrambi i tipi di intervento l’Assistente Sociale effettua il colloquio e, se necessario, la visita domiciliare, valutando la situazione socio-economica ed elaborando la proposta motivata di assistenza economica, oppure l’eventuale diniego.

5. La proposta di intervento economico viene formulata sulla base di un progetto personalizzato che deve indicare:

- la definizione degli obiettivi e la finalizzazione degli interventi;
- la durata dell’intervento;
- l’ammontare della somma e la modalità di erogazione;
- la cadenza, i criteri e le modalità di verifica.

Art. 27 CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO.

1. La domanda per accedere agli interventi va presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, riportando con completezza e veridicità la situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare. Vanno specificati gli introiti a qualsiasi titolo percepiti da ciascun componente, anche se non fiscalmente imponibili, nonché ogni elemento del patrimonio mobiliare ed immobiliare posseduto alla data della richiesta.

2. Il reddito così determinato viene ridotto delle seguenti spese, tassativamente indicate:

- del canone di locazione relativo a un contratto registrato fino a un massimo di Euro 350,00 rivalutabili annualmente nella misura del 100% della variazione Istat dell'Indice dei Prezzi al Consumo per le famiglie di impiegati e operai;

- del 30% dell'ultima rata versata, nell'ipotesi di titolarità di un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale fino ad un massimo di Euro 300,00 mensili e, comunque, solamente nell'ipotesi in cui il mutuo sia stato stipulato da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda e il richiedente abbia perso il posto di lavoro per cause diverse dalle dimissioni volontarie, o siano intervenuti malattie od eventi luttuosi ad uno o più membri del nucleo familiare portatori di reddito;

- delle eventuali spese sostenute su base mensile in via continuativa e debitamente documentate per l'acquisto di farmaci non dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale, prescritti dal Medico di Medicina Generale o Medico Specialista appartenente a una struttura pubblica o convenzionata.

3. Le proposte di intervento economico vengono sottoposte dall'Assistente Sociale al Responsabile del Settore Amministrativo e Demografico.

4. Il *quantum* del contributo, stabilito nel progetto personalizzato, non può superare la differenza tra il minimo vitale del nucleo familiare e il suo reddito.

5. La concessione o il diniego dei contributi vengono assunti dal Responsabile del Settore Amministrativo e Demografico

6. Costituiscono motivo di esclusione dal contributo ordinario:

- il reddito del nucleo familiare superiore al minimo vitale;
- la mancata presentazione alle verifiche periodiche;
- la mancata collaborazione nell'attuazione del progetto personalizzato;
- le dimissioni volontarie dall'attività lavorativa.

Art. 28 – CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.

1. Gli interventi straordinari sono riconosciuti per far fronte ai casi di emergenza quando ricorrono situazioni impreviste ed eccezionali che compromettono gravemente l'equilibrio socio-economico del richiedente e del suo nucleo familiare.

2. La domanda per accedere agli interventi straordinari va presentata secondo le modalità già descritte dall'art. 26 commi 1 e 2.

3. Le proposte di intervento economico vengono disciplinate ai sensi dell' art 26 commi 3,4,5,6.

Capo VI – INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI ED ADULTI INSERITI IN STRUTTURE

Art. 29 – DESTINATARI

1. Gli interventi di integrazione della retta dovuta per l'inserimento in struttura possono essere richiesti a favore di persone anziane residenti nel Comune di Villaverla prima dell'ingresso in struttura e per le quali sia stato predisposto un progetto di inserimento in struttura protetta da parte dei servizi preposti.

2. Gli interventi di integrazione retta possono essere richiesti, altresì, in favore di persone adulte che si trovano in una situazione di temporaneo disagio sociale e per i quali sia stato predisposto un apposito progetto.

Art. 30 – PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO ED OBIETTIVI.

1. Gli interventi di integrazione della retta vengono attivati in favore di anziani e adulti accolti in strutture residenziali, le cui condizioni sociali e/o sanitarie non consentono la permanenza nel proprio domicilio e che non siano in grado di provvedere autonomamente al pagamento dell'intera retta mensile.

Art. 31 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.

1. La proposta di integrazione viene formulata sulla base di un progetto personalizzato, elaborato anche in collaborazione con gli altri servizi socio-sanitari del territorio, che deve indicare:

- la definizione degli obiettivi e la finalizzazione degli interventi;
- la ripartizione della retta tra assistito e Comune;
- la durata dell'intervento.

Art. 32 – DETERMINAZIONE DELL'INTERVENTO DI INTEGRAZIONE.

1. La domanda per beneficiare di interventi di integrazione della retta per l'inserimento in struttura va presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, riportando con completezza e veridicità la situazione economica della persona inserita in struttura, specificando i redditi a qualsiasi titolo percepiti, anche se non fiscalmente imponibili, nonché ogni elemento del patrimonio mobiliare ed immobiliare posseduto alla data della richiesta.

2. Per determinare la misura dell'integrazione della retta, dal reddito complessivo va detratta la quota, prevista dalla normativa vigente per le piccole spese personali.

3. Le proposte di integrazione della retta vengono discusse dal Responsabile del Settore Amministrativo e Demografico o suo delegato, e dall'Assistente Sociale proponente.

4. La concessione o il diniego dell'integrazione vengono assunti con provvedimento dirigenziale motivato.

5. Nel caso in cui il reddito del richiedente sia insufficiente perché in attesa di liquidazione della pensione, indennità di accompagnamento o altro analogo provvedimento, il Comune provvederà al suo mantenimento "*pro tempore*", rivalendosi di quanto anticipato al richiedente nel momento in cui lo stesso potrà disporre di tali entrate.

Capo VII – RIDUZIONE DELLA RETTA PER LA SCUOLA MATERNA

ART. 34 – CRITERI DI ACCESSO ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PER LA SCUOLA MATERNA

1. Le famiglie i cui figli risultano iscritti alle Scuole dell'infanzia di Villaverla o di Novoledo, che si trovano in difficoltà nel sostenere il pagamento della retta di frequenza, potranno presentare domanda, per la riduzione della stessa, presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune.

2. I requisiti richiesti per essere ammessi alla suddetta riduzione sono:

- Residenza nel Comune di Villaverla da almeno 3 anni;
- ISEE, calcolato con i redditi dell'anno solare precedente a quello in cui si presenta la domanda, fino ad € 7.500,00;
- Iscrizione alle liste per il collocamento del Centro per l'Impiego per uno o entrambi i genitori, se disoccupati.

3. Le famiglie che dimostrano di possedere i suddetti requisiti avranno diritto alla riduzione del 50% dell'importo della retta di frequenza stabilito dalla Direzione di ciascuna Scuola dell'infanzia per l'anno scolastico di riferimento.

La suddetta agevolazione verrà sospesa nei seguenti casi:

- Perdita dei requisiti sopraelencati
- Frequenza della scuola dell'infanzia inferiore all'80% dei giorni scolastici (escluso i giorni di malattia).

3. La copertura della retta residua verrà garantita dall'Amministrazione Comunale e dalla Fondazione "Famiglia Filippi" che si suddivideranno al 50% la relativa spesa, versando direttamente la propria quota alla scuola materna. A tal fine il Comune di Villaverla comunicherà alla Fondazione "Famiglia Filippi" l'elenco delle domande accolte per gli adempimenti di propria competenza

Capo VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 – CONTROLLI

1. Ferme restando le conseguenze per dichiarazioni false o mendaci previste dalla vigente normativa in materia, il Servizio Sociale può effettuare verifiche sulla situazione socio economica dei richiedenti i servizi e gli interventi sociali e del loro nucleo familiare, anche attraverso la Guardia di Finanza.

Art. 36– ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione per 20 giorni disposta dall'art. 59, comma 4 del vigente Statuto Comunale e, dalla stessa data, abroga il precedente Regolamento per la erogazione dei Servizi Sociali e la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici diversi - approvato con Deliberazione di C.C. n. 49 del 23/06/1989 e successive modificazioni.